

(N. 279-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

NELLA SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 2 aprile 1949

Autorizzazione al Ministro delle finanze ad acquistare o a costruire case di tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è stato altra volta segnalato in discussioni svoltesi avanti il Senato, il riordinamento di quella parte dell'Amministrazione finanziaria, che è particolarmente addetta all'accertamento delle entrate, è ostacolato dalla impossibilità di quei trasferimenti del personale che servono sia ad integrare le deficienze di taluni uffici mediante l'apporto di nuovi elementi, sia ad eliminare le deficienze di altri che possono trovare origine in situazioni di carattere individuale ed ambientale.

Ad eliminare o quanto meno attenuare tali impossibilità, è destinato il presente disegno di legge col quale viene autorizzato il Ministro delle finanze alla costruzione o all'acquisto di abitazioni per i propri dipendenti.

La Commissione ha rilevato il carattere eccezionale e potrebbe dirsi singolare del provvedimento che non ha precedenti nell'Amministrazione civile, ma, considerando la particolare importanza del servizio dal quale dipendono, per lo Stato, la stessa possibilità di più completamente assolvere i propri compiti e, per i

cittadini, l'attuazione di una maggiore giustizia nella distribuzione degli oneri tributari ai quali essi sono tenuti, ha ritenuto di doverlo approvare.

Considerato però quello che può essere il fabbisogno effettivo per tali trasferimenti, considerato che non in tutti i casi sarà necessario e possibile accompagnarli con la messa a disposizione dell'abitazione e considerato anche che la crisi degli alloggi dovrà — per le provvidenze in corso — gradatamente alleviarsi, ha ritenuto di dover limitare l'autorizzazione e i relativi stanziamenti di fondi a due soli esercizi per un complesso di lire 1.870.000.000.

Ha ritenuto altresì di dovere, ad eliminare ogni dubbio su quella che deve essere la destinazione delle abitazioni, sopprimere nell'articolo 1 l'accenno agli impiegati dei ruoli della Amministrazione Centrale perchè è sembrato che per gli organi centrali non siano così certe quelle ragioni di necessità di trasferimento che esistono per gli appartenenti agli organi provinciali direttamente esecutivi; ed ha ritenuto ugualmente, per assicurare la limitazione dei benefici della legge ai casi cui essa vuol provvedere, sopprimere un inciso dell'articolo 3 che, col lasciare una certa elasticità di valutazione, poteva rendere possibile di eludere le finalità del provvedimento stesso.

Da queste preoccupazioni traggono origine gli emendamenti che sono stati apportati agli articoli 1, 3 e 6.

Un emendamento formale, destinato a non introdurre nella legislazione una ordinanza di rilascio di immobili, emessa dell'Intendente di finanza, è introdotto nell'articolo 5. Gli altri articoli non hanno bisogno di particolari illustrazioni.

La Commissione crede però, prima di concludere, esprimere formalmente il voto che attraverso la concessione di tali alloggi non si vengano a creare situazioni di privilegio o di favore, con disuguaglianze inammissibili tra impiegati aventi identiche mansioni e responsabilità: tali sperequazioni sono sempre fonte di quel malcontento che incide sfavorevolmente sull'andamento dei servizi. Nella determinazione dei canoni di affitto dei quartieri concessi in esecuzione della presente legge dovrà questo criterio essere rigorosamente osservato: e di ciò, la Commissione è certa, l'onorevole Ministro, cui è demandato dall'articolo 3 fissare i criteri per le modalità delle concessioni, vorrà dare assicurazione.

Con questo presupposto e con gli emendamenti sopra accennati, essa vi invita all'approvazione del disegno di legge.

ZOLI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DEL MINISTERO

## Art. 1.

Il Ministero delle finanze (Direzione Generale del Demanio) è autorizzato ad acquistare o a costruire nei capoluoghi di provincia, ed eccezionalmente in altre località sede di uffici finanziari nelle quali se ne presentasse la necessità, fabbricati a tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili dei ruoli centrali e provinciali dipendenti dal Ministero delle finanze, esclusi quelli appartenenti ad Aziende autonome.

## Art. 2.

Per l'attuazione del programma di costruzioni di cui al precedente articolo, il Ministero delle finanze, qualora non possa avvalersi di aree demaniali disponibili, è autorizzato ad acquistare aree private.

## Art. 3.

Gli alloggi saranno assegnati in concessione agli impiegati di cui all'articolo 1 per uso esclusivo di abitazione del concessionario e delle persone costituenti il suo nucleo familiare.

All'attribuzione delle concessioni, alla determinazione delle relative modalità nonché alla revoca delle concessioni stesse provvederà per ciascuna provincia l'Intendente di finanza, in conformità dei criteri che saranno fissati dal Ministro delle finanze.

Avranno, compatibilmente con le disponibilità degli alloggi, titolo di precedenza nelle concessioni gli impiegati con famiglia provenienti a seguito di trasferimento da altra sede e che non abbiano alloggio proprio o degli appartenenti al nucleo familiare disponibile nella nuova residenza.

La concessione deve in ogni caso essere revocata quando il concessionario è trasferito ad altra sede o cessa comunque dal servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze.

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

Il Ministro delle finanze (Direzione generale del Demanio) è autorizzata ad acquistare o a costruire nei capoluoghi di provincia, ed eccezionalmente in altre località sede di uffici finanziari nelle quali se ne presentasse la necessità, fabbricati a tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero delle finanze, esclusi quelli appartenenti ad Aziende autonome.

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

All'attribuzione delle concessioni, alla determinazione delle relative modalità nonché alla revoca delle concessioni stesse provvederà il Ministro delle finanze, su proposta dell'Intendente di finanza della Provincia.

Avranno diritto alla concessione gli impiegati con famiglia provenienti, a seguito di trasferimento, da altra sede e che non abbiano alloggio, proprio o degli appartenenti al nucleo familiare, disponibile nella nuova residenza.

*Identico.*

## Art. 4.

Contro i provvedimenti degli Intendenti di finanza di cui al secondo comma del precedente articolo è ammesso, nel termine di giorni quindici, ricorso al Ministro delle finanze che decide definitivamente.

## Art. 5.

Qualora si debba procedere al rilascio coattivo degli alloggi, gli Intendenti di finanza sono autorizzati ad emettere le ordinanze di sfratto eseguibili con l'intervento della forza pubblica.

## Art. 6.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa iniziale di lire un miliardo ottocentottantamila (lire 1.870.000.000) da stanziare in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in ragione di lire novecentotrentacinquemila (lire 935.000.000) per ciascuno degli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nel bilancio del Ministero delle finanze della somma di lire 935 milioni relativa all'esercizio 1948-1949, utilizzando all'uopo le maggiori entrate indicate nel terzo provvedimento legislativo di variazione al bilancio 1948-49 presentato alle Assemblee legislative il 19 gennaio 1949.

Alla spesa necessaria per la prosecuzione del programma di cui al predetto articolo 1, a partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1954-1955, sarà fatto fronte mediante stanziamenti, nello stesso stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in misura di 400 milioni annui, in relazione al ricavato delle alienazioni dei beni immobili demaniali disponibili conseguito nell'esercizio precedente.

## Art. 7.

Per l'attuazione del programma di cui alla presente legge il Ministero delle finanze è autorizzato ad avvalersi dell'opera degli Uffici tecnici erariali

## Art. 4.

*Identico.*

## Art. 5.

Qualora si debba procedere al rilascio coattivo degli alloggi, gli Intendenti di finanza sono autorizzati ad emettere ordinanze di sfratto che saranno rese esecutive dal Pretore con ordinanza non soggetta a reclamo e potranno essere eseguite anche con l'intervento della forza pubblica.

## Art. 6.

*Identico.*

*Identico.*

*Soppresso.*

## Art. 7.

*Identico.*